

Consiglio Generale 14 dicembre 2022

DELIBERA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' CONTRIBUTIVE E DI INQUADRAMENTO DELLE IMPRESE MULTILocalizzate

Ambito di applicazione

Ai fini della presente delibera sono da considerarsi multilocalizzate le imprese con almeno 750 dipendenti distribuiti su almeno 3 sedi locali aderenti a 3 diverse Associazioni di territorio, come risulta da Registro Imprese di Confindustria.

Alle imprese multilocalizzate sono equiparati i Gruppi societari, così come definiti dal codice civile.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente delibera le grandi imprese a rete le cui modalità di adesione al sistema, ivi compresi i contributi associativi, sono regolate da apposita convenzione nazionale stipulata con Confindustria.

Sono altresì esclusi i Gruppi e le imprese del settore turistico e della sanità per i quali vengono stabiliti nei singoli territori modelli contributivi specifici con parametri di riferimento diversi dal numero di dipendenti (camere d'albergo, posti letto).

Accesso a cariche apicali del sistema e perfezionamento del regolare inquadramento

Per l'accesso alla carica di Presidente e Vice Presidente di una componente del sistema confederale sussiste l'obbligo di doppiamente inquadrare:

- l'unità locale dell'impresa multilocalizzata o del Gruppo con il maggior numero di dipendenti, ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione di territorio o dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica;
- l'unità locale dell'impresa multilocalizzata o del Gruppo con il maggior numero di dipendenti – se diversa da quella di cui al precedente alinea – nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.

Per le cariche di livello confederale è necessario realizzare il completo inquadramento che si considera perfezionato in presenza delle seguenti condizioni:

- adesione al sistema della rappresentanza territoriale con almeno la metà del numero totale dei dipendenti dell'impresa o del Gruppo;
- adesione ad almeno i 2/3 delle Associazioni di territorio competenti all'inquadramento tra le quali necessariamente quella dove è ubicata l'unità locale con il maggior numero di dipendenti nonché quella dove è fissata la sede direzionale.

Regime contributivo

Al raggiungimento dei parametri di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo, all'impresa multilocalizzata o al Gruppo è applicato uno speciale regime contributivo premiale ed incentivante, dettagliato nella seguente tabella:

| Fasce di dipendenti (a livello nazionale) | Riduzioni |
|--|------------------|
| 750 – 2.500 | 10,0% |
| 2.501 – 5.000 | 15,0% |
| oltre 5.000 | 20,0% |

Il contributo dovuto sarà calcolato con i parametri previsti dalle delibere di ciascuna Associazione di territorio, applicando le riduzioni di cui alla precedente tabella in base al totale dei dipendenti rilevato a livello nazionale, come risultante nella specifica sezione del Registro Imprese di Confindustria, riservata alle imprese multilocalizzate ed ai Gruppi, di cui al successivo paragrafo. È facoltà di ogni Associazione di territorio prevedere in delibera contributiva eventuali trattamenti di ulteriore agevolazione purché subordinati al raggiungimento di parametri numerici di adesione superiori a quelli di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo.

Le riduzioni contributive già applicate dalle Associazioni, comprese quelle derivanti dall'applicazione della delibera contributiva locale al totale nazionale dei dipendenti (rispetto al calcolo basato sui dipendenti riferiti al territorio), non sono in ogni caso cumulabili con quelle indicate nella precedente tabella.

Istituzione di una specifica sezione del Registro Imprese di Confindustria

A partire dal marzo 2023 – al termine della certificazione annuale dei dati inseriti dalle componenti del sistema confederale – viene istituita una specifica sezione del Registro Imprese di Confindustria, riservata ai Gruppi e alle imprese multilocalizzate.

Norme di attuazione

La presente delibera entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 e sostituisce integralmente quanto precedentemente e diversamente disposto dagli organi confederali. Spetta a Confindustria l'avvio delle attività necessarie alla implementazione del nuovo quadro normativo di cui alla presente delibera.